



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno 2024, il giorno.....del mese di presso _____

TRA

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio (C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288), Cap. Soc. € 924.400,00, con sede legale e amministrativa in Roma, Via Anagnina, 203 – 00118, pec: laziocrea@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in....., via, in persona del legale rappresentante,,
(di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente appaltante” o “Committente” o “Lazio Crea”);

E

....., con sede legale in....., via, capitale sociale euro.....iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di.....al n....., P. IVA.....,
(di seguito, per brevità, anche “Appaltatore” o, congiuntamente a Lazio Crea, “Parti”);

(IN IPOTESI DI RTI)

..... sede legale in....., via....., capitale sociale euro....., iscritta al Registro delle Imprese di.....al n....., P. IVA....., domiciliata ai fini del presente atto in, via....., in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante....., sede legale in, via....., capitale sociale euro....., iscritta al Registro delle Imprese di.....al n..... P. IVA....., domiciliata ai fini del presente atto in....., via, e la mandante....., sede legale in....., Via....., capitale sociale euro, iscritta al Registro delle Imprese dial n....., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in....., via....., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio, Dott., repertorio n. (di seguito, per brevità, anche “Appaltatore” o congiuntamente a Lazio Crea “Parti”);
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica i sottoscrittori del presente Contratto si danno reciprocamente atto.

PREMESSO CHE

- Lazio Crea con Bando di gara pubblicato in data _____ ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/23 (“Codice dei Contratti” o “Codice”) avente ad oggetto la progettazione e l’erogazione di un Master di I e II livello in Public Management destinato al



personale regionale operante nei CPI e al personale della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e politiche per l'occupazione (max. n. 150 quote) CUP: F84E23000230006 - CIG: B0DE503868 ("Procedura" o "Gara");

- l'appalto è finanziato con i fondi resi disponibili dal PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" – Componente 1 "Politiche del Lavoro" – Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego – Next Generation EU sulla base del Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il Lavoro e delle Politiche Attive del Lavoro del Lazio 2019-2021 (adottato con DGR 29 settembre 2020, n. 668);
- a seguito della Procedura, l'Appaltatore è risultato aggiudicatario con provvedimento del _____, n. _____ e, per l'effetto, il medesimo Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto di appalto alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e relativi allegati, del Capitolato Speciale (di seguito "Capitolato") nonché dell'Offerta Tecnica, in quanto migliorativa ed accettata dalla Committenza;
- Lazio Crea ha provveduto ad effettuare tutte le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/23 e che dalle stesse non risultano a carico dell'Appaltatore circostanze ostative alla sottoscrizione del presente Contratto (di seguito "Contratto");
- Lazio Crea ha effettuato le verifiche antimafia in conformità a quanto previsto dall'art. 84 e segg. e D.lgs. n.159/2011;
- l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, valida fino alla data di emissione del certificato attestante l'avvenuta verifica di conformità, pari ad euro _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con la _____ in data _____;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati ivi compreso il Capitolato, nonché dall'ulteriore documentazione della Gara consistente nel Bando di Gara e nel Disciplinare di gara e di quanto in questi richiamato, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica delle prestazioni da eseguire e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

PREMESSE E INTERPRETAZIONE

1.1. Le premesse e i documenti richiamati dal presente Contratto, ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno valore di patto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara e il Capitolato.



1.2. In caso di omissioni ovvero di discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, il presente Contratto deve essere considerato prevalente rispetto agli altri documenti e, in ogni caso, deve essere preferita l'interpretazione a favore della Committente come indicato dal Responsabile Unico del Progetto e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

1.3. In ogni caso, l'Offerta Tecnica non potrà in alcun modo derogare in senso peggiorativo alle condizioni previste nel Capitolato e nel presente Contratto e, pertanto, nelle parti in cui siano previste nell'Offerta condizioni deteriori rispetto a quanto previsto nei predetti documenti troveranno applicazione le norme previste nel Contratto e nel Capitolato.

Art. 2

OGGETTO E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

2.1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dell'Appalto relativo al servizio di progettazione ed erogazione di un master universitario I e II livello in materia di Public Management rivolto al personale della Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione della Regione Lazio da effettuarsi secondo le specifiche contenute nel presente Contratto, nonché nel Capitolato e nell'Offerta tecnica, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti (di seguito "Appalto").

2.2. Le specifiche e caratteristiche tecniche del servizio sono quelle risultanti dal Capitolato e dall'Offerta Tecnica presentata in sede di partecipazione.

2.3. Tutte le prestazioni oggetto di appalto devono essere pienamente conformi a quanto specificato, anche sotto il profilo prettamente tecnico, nel Capitolato oltre che nel presente Contratto e nell'Offerta Tecnica, ferma restando l'ottemperanza a tutta la normativa applicabile.

2.4. L'Appaltatore garantisce che tutte le prestazioni saranno eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle specifiche contrattuali, nonché esenti da vizi e difetti, e consentiranno il raggiungimento dello scopo per cui sono state previste.

2.5 L'affidamento è comprensivo di ogni attività comunque necessaria per lo svolgimento tempestivo ed a perfetta regola d'arte dell'Appalto e con obbligo di risultato.

Art. 3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

3.1. L'importo massimo complessivo delle attività sopra indicate è pari ad euro 675.000,00 (seicentoseptantacinquemila/00), IVA esclusa. In considerazione della natura dell'appalto non sono previsti costi per la sicurezza.



3.2. I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.3. Il predetto corrispettivo si intende, sin d'ora, accettato dall'Appaltatore in base ai propri approfondimenti e verifiche, avendo tenuto conto di quanto necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla determinazione dei prezzi, dando espressamente atto ed accettando che il corrispettivo è remunerativo e compensativo di tutti gli oneri relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

3.4. Di conseguenza si intendono compresi e compensati nell'importo dell'Appalto tutti gli oneri e le spese, anche se non espressamente descritti nel presente documento e nei documenti dallo stesso richiamati, che appaiono necessari, utili e/o comunque opportuni per la realizzazione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e/o sopravvenuti, con obbligo di risultato.

3.5. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (categoria 10 Istruzione).

3.6. Fermo quanto sopra esposto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 36/2023 ove sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Art. 4

DURATA DEL CONTRATTO E SOSPENSIONI

4.1. L'Appaltatore per nessuna ragione potrà sospendere, parzialmente o totalmente, ovvero rallentare l'esecuzione dell'Appalto, anche in deroga all'art 1460 c.c.

4.2. Il Contratto ha una durata complessiva di 12 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio e comunque non oltre il 31/10/2025.

4.3. È facoltà del Committente procedere in via d'urgenza, all'avvio del Contratto, anche nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

4.4. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all'Appaltatore e non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto (tra cui eventi di forza maggiore e/o caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi, ivi inclusi i detentori delle Sedi da allestire e/o a provvedimenti degli Enti competenti), che



impediscono in via temporanea l'utile svolgimento del servizio a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà disporre la sospensione dell'appalto.

4.5. La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario che sarà determinato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà i nuovi termini contrattuali parametrati alla durata della sospensione ed al suo effetto sull'Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa dell'Appaltatore.

4.6. Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto o colpa dell'Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite, fermo il risarcimento dei danni ed il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto oltreché l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

4.7. In caso di sospensione, non imputabile all'Appaltatore e/o alla Committente, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo o indennità aggiuntiva, ma esclusivamente alla proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

4.8. Alla scadenza del Contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte di Lazio Crea. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 5

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1. L'Appaltatore dovrà svolgere la prestazione autonomamente e con la propria organizzazione.

5.2. Le attività dovranno essere poste in essere in piena ottemperanza alla normativa, anche tecnica, applicabile e in conformità con quanto previsto dal Capitolato.

5.3. In particolare, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire a propria cura e spesa tutte le prestazioni comunque necessarie a realizzare a perfetta regola d'arte l'Appalto e, a titolo meramente indicativo, ma non esaustivo, sono compresi tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore:

a) l'esecuzione di ogni attività prevista, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica dell'Appaltatore;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore ai termini di contratto.

5.4. L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.



5.5. Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature adeguate di ultima generazione e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

5.6. Nell'esecuzione della prestazione di cui al presente Contratto l'Appaltatore, non potrà ricevere ordini se non dal Responsabile Unico del Progetto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dai referenti che il Committente indicherà, i quali provvederanno a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto e a rilevare eventuali inadempienze ed inconvenienti che possano incidere sulla sua efficienza.

5.7. Per le riscontrate inadempienze dell'impresa nell'esecuzione della prestazione verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 10, rubricato "Inadempienze e penalità", nei modi e nei termini ivi indicati.

Art. 6

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

6.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

6.2. È fatto obbligo allo stesso di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, indicandone, se possibile, la natura, la durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.

6.3. L'Appaltatore si impegna a nominare in sede di Contratto il Responsabile del Servizio che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell'Appaltatore verso la Committente per la gestione del Contratto.

6.4. Al Responsabile del Servizio verranno inviate tutte le comunicazioni da parte della Committente. Il Responsabile del Servizio deve essere figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del Contratto.

6.5. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia la necessità, nel corso della durata del Contratto, di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti sopra indicati.

6.6. L'Appaltatore si obbliga, in caso di richiesta da parte della Committente, per qualsivoglia motivo, a sostituire il Responsabile del Servizio precedentemente individuato, entro e non oltre 48 ore, con un soggetto con qualifiche almeno pari a quelle possedute dal soggetto originariamente individuato.



6.7. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato, senza oneri aggiuntivi per la Committente.

Art. 7

MODALITÀ FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

7.1. Su istanza dell'Appaltatore, alle condizioni e con le modalità indicate nell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, verrà corrisposta un'anticipazione pari al 30% del valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziare a disposizione della stazione appaltante.

7.2. L'erogazione dell'anticipazione, da corrispondere entro quindici giorni dall'inizio delle attività, ove richiesto dall'Appaltatore, è subordinata alla consegna e all'approvazione da parte del Responsabile del Progetto di un cronoprogramma delle attività nonché alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, conforme alle prescrizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni, l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7.3 La fatturazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore avverrà secondo le seguenti modalità:

- il 40% (quarantapercento) dell'importo contrattuale a titolo di primo acconto, da corrispondere alla presentazione di una relazione attestante lo svolgimento del 40% delle attività previste da contratto;
- il 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale a titolo di secondo acconto, da corrispondere alla presentazione di una relazione attestante lo svolgimento del 70% delle attività previste da contratto;
- il 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale a titolo di terzo acconto, da corrispondere alla presentazione di una relazione attestante lo svolgimento del 90% delle attività previste da contratto;
- il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale a titolo di saldo, da corrispondere entro 15 giorni dall'emissione definitiva del certificato di verifica di conformità attestante lo svolgimento di tutte le attività previste da contratto come riportate nel presente documento e negli atti di gara.



7.4 Il pagamento degli acconti e del saldo è sospensivamente condizionato all'approvazione da parte del Responsabile del Progetto, rispettivamente, di una relazione e di un report finale sintetico predisposto dall'Appaltatore sulle attività realizzate nel periodo di riferimento. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio controllo del documento unico di regolarità contributiva.

I predetti pagamenti, previa emissione di fattura conforme al certificato di pagamento, verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dai termini sopra evidenziati.

7.5. La fattura dovrà essere intestata a:

Laziocrea S.p.A.

Via Anagnina, 203 – 00118 Roma (RM)

Codice Fiscale/P.IVA 13662331001

Codice IPA: UFRKOB

PEC: laziocrea@legalmail.it

7.6. La fattura, oltre alla descrizione delle attività svolte ed oggetto di fatturazione, dovrà necessariamente contenere la seguente dicitura:

*“DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5
“INCLUSIONE E COESIONE” – COMPONENTE 1 “POLITICHE DEL LAVORO” –
INVESTIMENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO – NEXT
GENERATION EU SULLA BASE DEL PIANO STRAORDINARIO DI
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO DEL LAZIO 2019-2021”. CUP: _____ - CIG:.....*

7.7. Ogni eccezione e/o riserva e /o contestazione del corrispettivo, da parte dell'Appaltatore, dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, contestualmente all'emissione della fattura.

7.8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito specificate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7.9. Sulle somme dovute dal Committente saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.

7.10. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del Contratto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di saldo, dopo l'approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7.11. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c..

7.12. Ciascun pagamento è subordinato:



- a) all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori autorizzati;
- b) alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori che attestano l'avvenuto pagamento delle relative prestazioni;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) specifica autocertificazione, attestante l'assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo e gli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- e) ogni altro documento richiesto dal Committente.

7.13. Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare, spettando al Committente il pieno diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell'Appaltatore della predetta documentazione.

7.14. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, il Committente è autorizzato a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dal Committente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto del Committente a procedere alla risoluzione in danno.

7.15. Lazio Crea, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà a verificare se l'Appaltatore ha adempiuto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agente per la riscossione ravvisi un inadempimento a carico dell'Appaltatore, Lazio Crea applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.

7.16. Ferma l'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, Lazio Crea è autorizzato a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato, nella maniera più completa, la sua posizione.

7.17. Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti dalla medesima autorizzati, lo stesso potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che quest'ultimo possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto di Lazio Crea a procedere alla risoluzione in danno.



7.18. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari *ex lege* n. 136 del 13.08.2010.

Art. 8

GARANZIA DEFINITIVA

8.1. L'Appaltatore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, si impegna a prestare al momento della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una cauzione pari all'importo normativamente previsto dal predetto articolo mediante cauzione/fideiussione, conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

8.2. La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino all'esaurimento degli adempimenti di fine Contratto e, comunque, alla definizione di tutte le pendenze. La stessa è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e, in ogni caso, sarà restituita senza interessi alla data di emissione del certificato attestante la Regolare Esecuzione dell'Appalto, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

8.3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione trattenendo sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare opposizione alcuna. In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Appaltatore, la Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'intera somma costituente il deposito cauzionale.

8.4. La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in tal caso, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.



Art. 9

ASSICURAZIONI

9.1. L'Appaltatore assume in proprio la responsabilità dei danni che dovesse arrecare, in conseguenza dell'esecuzione dell'Appalto e delle attività connesse, a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i terzi, sollevando e manlevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 10

INADEMPIENZE E PENALITÀ

10.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto contesterà, a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

10.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Responsabile del Progetto, lo stesso applicherà la penale.

10.3. La Committente si riserva di applicare le penali come segue.

In caso di caratteristiche e requisiti difformi dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, anche limitatamente a taluna delle caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare le prestazioni contestate a perfetta regola d'arte entro il termine che sarà all'uopo indicato per iscritto dalla Committente.

Per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta o difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali nei predetti termini, La Committente ha la facoltà di applicare una penale pari all'1 % (uno per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione.

10.4 In aggiunta, la Committente si riserva l'applicazione delle seguenti penali al ricorrere delle condizioni di seguito indicate:

Riferimento	Obbligo	Penale
Rispetto degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3 bis del D.L. 77/2021 come declinati all'art. 11 del presente Contratto	Consegna ed invio alle rappresentanze sindacali delle relazioni previste contrattualmente entro 6 mesi dalla firma del contratto	Per ogni giorno solare di ritardo, nei tempi di consegna e messa in servizio, oltre i 6 mesi, 0,05% dell'importo del contratto.
Rispetto degli obblighi in materia di assunzione previsti	Assunzione di personale necessario per l'esecuzione dell'appalto	Per ogni giorno solare dal momento in cui si sia verificata la violazione al momento



dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 meglio declinati all'art. 11 del presente Contratto	non rispettando le quote indicate dall'art 11.9	in cui sia posto rimedio alla stessa 0,05% dell'importo del contratto.
---	---	--

10.5. Le penali non escludono le altre conseguenze, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

10.6. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto, ad esclusione delle penali connesse agli obblighi specifici previsti dalla normativa PNRR per le quali il limite risulta pari al 20%; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Committente si riserva di risolvere il Contratto ex art 1456 c.c..

10.7. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione dell'ordinativo afferente al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

10.8. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

10.9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11

OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

11.1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche;
- provvedere alla trasmissione alla Committente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento dei target afferenti all'Investimento di cui all'oggetto, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH.

11.2. < Eventuale, nell'ipotesi in cui il fornitore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021. Ai sensi dell'art. 47



comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente *<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>*, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, **entro 6 mesi dalla stipula del Contratto**.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

11.3 *< Eventuale, nell'ipotesi di cui al comma 3 bis dell'art. 47 del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021. Ai sensi dell'art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006> una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.*

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, **entro 6 mesi dalla stipula del Contratto**.

11.4 Le relazioni di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021. La Committente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

11.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, in conformità all'obbligo assunto in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia



per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

11.6 Ai sensi dell'art. 47, comma 6, primo periodo, la violazione degli obblighi di cui allo stesso articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, come sopra declinati, comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Contratto.

Art. 12

VARIANTI

12.1. La Committente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

12.2. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

12.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 120 del Codice e l'art 5 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023.

Art. 13

SUBAPPALTO

13.1. È vietata la cessione, totale o parziale, del Contratto.

13.2. L'Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 solo previa autorizzazione scritta da parte del Committente.

13.3. L'Appaltatore, prima di utilizzare qualsivoglia subappaltatore, dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, al Committente l'istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovrà contenere:

- il contratto di subappalto sospensivamente condizionato;
- le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo;
- la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con



oggetto sociale inerente alla tipologia dell'affidamento contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l'espressa dicitura antimafia, qualora possibile ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;

- attestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti previsti dalla Legge,
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;
- ogni altro documento richiesto dal Committente.

13.4. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti dichiarati dal subappaltatore.

13.5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla legge di gara e dal presente documento nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/23 o l'assenza dei requisiti speciali connessi alle attività ad essi affidate.

13.6. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata al Committente, che provvederà al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione occorrente. Ove ricorrano giustificati motivi tale termine potrà essere prorogato una sola volta per uguale periodo.

13.7. L'Appaltatore è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti del Committente, fermo restando che l'Appaltatore deve, in ogni caso, tenere indenne il Committente da qualsiasi richiesta e pretesa da parte dei subappaltatori stessi.

13.8. Il Committente avrà la facoltà di diritto di richiedere all'Appaltatore la risoluzione del contratto di subappalto e l'allontanamento del subappaltatore per imperizia o indesiderabilità del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in alcun modo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

13.9. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all'art. 1662, comma 1, c.c.; a tale fine l'Appaltatore si impegna a ottenere l'espresso consenso del subappaltatore.

13.10. Ferma la responsabilità del subappaltatore, l'Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente nonché delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore e si impegna a manlevare il Committente per ogni problematica con gli stessi connessa.



13.11. Ferma la responsabilità del subappaltatore, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando Laziocrea da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza delle attività e/o delle prestazioni sub affidate.

13.12. Fermo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, la Committente, salvo le ipotesi normativamente previste, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

13.13. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

13.14. Fermo quanto sopra esposto l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente qualsivoglia subcontratto anche non qualificabile come subappalto prima dell'inizio della prestazione e, per ciascuno dei subcontratti, trasmettere i seguenti dati:

- a) il nome del subcontraente;
- b) l'importo del subcontratto;
- c) l'oggetto delle attività affidate.

13.15. L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

13.16. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o alla normativa applicabile, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

13.17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

13.18. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente Appalto.

Art. 14

CONTROLLI IN CORSO DI APPALTO

14.1. Il Responsabile Unico di Progetto ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riservano di verificare che le attività oggetto del Contratto, e tutte le attività ad esso connesse, siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al Contratto.



14.2. All'uopo viene istituito un unico ufficio di Direttore dell'Esecuzione del Contratto che rappresenterà l'unica interfaccia tecnica del Committente nei confronti dell'Appaltatore.

14.3. Le verifiche e controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, e termini prescritti per l'esecuzione dell'Appalto nel Contratto, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali. Perciò, la Committente si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta esecuzione dell'Appalto e, a tal fine, l'Appaltatore si impegna a prestare la massima collaborazione, mettendo a disposizione del Responsabile Unico di Progetto e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto immediatamente, e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta, ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto, nonché il personale e i mezzi necessari entro il termine concesso.

14.4. Ove l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il Committente dispone che si provveda in danno all'Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute all'Appaltatore o mediante l'escussione della garanzia.

14.5. Resta inteso che, qualora, in occasione delle verifiche, si riscontrassero difetti o mancanze, il Responsabile Unico del Progetto e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto inviteranno l'Appaltatore a porvi rimedio e procederanno all'applicazione delle relative penali e, comunque, prenderanno ogni determinazione in merito, sino a procedere alla risoluzione in danno del Contratto.

14.6. I controlli e le verifiche eseguite non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell'Appalto ed all'adempimento delle clausole contrattuali, né dalle incombenze od obblighi derivanti in forza delle leggi, regolamenti e norme applicabili.

Art. 15

ULTIMAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

15.1. Ai sensi dell'art 31 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, comunica al Responsabile Unico del Progetto l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ("Verbale di ultimazione del servizio").

15.2. A seguito dell'esecuzione delle predette verifiche, si procederà alla presentazione del report finale attestante il corretto svolgimento di tutte le attività previste da contratto e riportate nel Capitolato Tecnico che costituirà, di fatto, il certificato di verifica di conformità.

15.3. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere: il giorno della verifica



di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

15.4. L'anzidetto certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

15.5. All'emissione definitiva del certificato di verifica di conformità, si procede al saldo delle prestazioni eseguite, al pagamento delle somme trattenute e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

15.6. Si applica per quanto qui non previsto quanto disciplinato dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14 al predetto Codice.

Art. 16

RECESSO

16.1. L'Appaltatore non è legittimato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti della Committente.

16.2. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

16.3. La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

16.4. In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre a quanto normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.

16.5. La Committente ha facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni della decisione, nelle seguenti situazioni:

- giusta causa congruamente motivata;
- inadempimenti, anche se non gravi, dell'Appaltatore;
- ritardata comunicazione da parte dell'Appaltatore della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- ricorso ai sensi della legge fallimentare o altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, considerato che l'Appaltatore è stato selezionato anche in ragione delle sue qualità soggettive, capacità ed esperienze tecniche che si



considerano determinanti ai fini dell'esecuzione del Contratto;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della Committente, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

16.6. In tali ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal Contratto, le Parti sin d'ora concordano che l'Appaltatore, in deroga a quanto previsto in materia, avrà esclusivamente diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. e dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

16.7. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

Art. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente, nonché l'applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi di:

- frode, colpa grave e/o grave negligenza nell'esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell'Appaltatore;
- mancato avvio o ripresa dell'Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per l'esecuzione dell'Appalto;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Appaltatore per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, anche indirettamente, la sua immagine;
- mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore;
- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci%) del corrispettivo contrattuale;
- cessione totale o parziale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell'Appalto;
- azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell'Appaltatore;



- grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell'Appaltatore, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente;
- sospensione non autorizzata dello svolgimento dell'Appalto da parte dell'Appaltatore per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore;
- irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- mancato adempimento da parte dell'Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 7 (sette) giorni naturali;
- violazione della normativa applicabile in materia di subappalto;
- violazione della normativa applicabile in materia di DNSH;
- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

17.2. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l'Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi:

- riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato;
- violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;
- esecuzione dell'Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato.
- inosservanza, anche parziale, delle leggi, regolamenti, circolari, ecc. e/o delle prescrizioni del Contratto.

17.3. Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all'Appaltatore.

17.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore.

17.5. Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti, *subendi* e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto per effetto della risoluzione, ivi inclusi l'eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l'effettuazione dell'Appalto e gli oneri per l'individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all'Appaltatore per il mancato utile.



17.6. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di procedere all'esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall'Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli *standards* previsti, imputando allo stesso ogni onere subito.

Art. 18

FORZA MAGGIORE

18.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da eventi di forza maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al loro ragionevole controllo.

18.2. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'Appaltatore ne è venuto a conoscenza indicando, se possibile, la natura, la possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal Contratto.

18.3. Rientra tra le predette ipotesi l'emersione di circostanze imprevedibili, che sono fuori dal controllo delle Parti e che impediscono ad una delle Parti l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di forza maggiore: a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio; b) scioperi a carattere nazionale o locale (diversi da scioperi aziendali dell'Appaltatore o di altri soggetti di cui l'Appaltatore sia responsabile) o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale; c) provvedimenti di autorità aventi un impatto diretto sull'Appalto e non dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore; d) esplosioni o incendi non riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore, nonché alluvioni, o terremoti, e) epidemie, carestia ed eventi simili ad esclusione dell'ipotesi di epidemia da COVID, conosciuta al momento della stipula.

18.4. Qualora a causa di un evento riconducibile a Forza Maggiore venga disposta la sospensione della prestazione la Committente sarà tenuta a riconoscere esclusivamente gli eventuali maggiori tempi derivanti dalla sospensione, ad esclusione di ogni indennizzo per perdite, avarie, immobilizzazione della struttura produttiva o danni che per qualsiasi causa si verificassero durante l'esecuzione.



Art. 19

OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

19.1. L'Appaltatore è a conoscenza che il Committente è in possesso di un Codice Etico, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure.

19.2. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare anche al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché alle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

19.3. Si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi del D.Lgs. n. 231/2001.

19.4. L'Appaltatore manleva la Committente per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione della normativa sopra citata da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

19.5. Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti del D.Lgs. n. 231/2001 il Committente potrà risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a/r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.

Art. 20

SICUREZZA SUL LAVORO

20.1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza dei lavoratori vigente al momento dell'esecuzione dell'Appalto nonché dei protocolli anticontagio Covid-19, adottando ogni e più opportuno apprestamento o modalità volta a evitare rischi per il proprio personale e il personale del Committente.

20.2. L'Appaltatore è, in ogni caso, tenuto ad ottemperare alle disposizioni particolari eventualmente impartite in merito dal Committente e dai soggetti dallo stesso delegati in coerenza con le leggi.

20.3. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata la Committente, indipendentemente dalla causa o ragione cui debba imputarsi l'incidente.

20.4. In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza del lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, il Committente si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione delle attività affidate, senza che questo comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



Art. 21

TUTELA DEL PERSONALE

21.1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se l'impresa non aderisca alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

21.2. L'Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa, sin d'ora, ogni responsabilità della Committente. L'Appaltatore dichiara espressamente di manlevare la Committente, anche attraverso l'intervento in giudizio, in relazione alle conseguenze derivanti dall'inadempimento dei predetti obblighi.

21.5. La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e in ogni caso, in sede di pagamento del corrispettivo, alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore anche per eventuali lavoratori in somministrazione o in distacco.

21.6. I pagamenti saranno vincolati alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e saranno sospesi sino a che non sia stata sanata l'inadempienza senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione né richiedere qualsivoglia risarcimento, indennizzo, interesse o altro per il mancato pagamento.

21.7. Il mancato rispetto di quanto sopra da parte dell'Appaltatore darà facoltà alla Committente di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 22

NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

22.1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Committente, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per Lazio Crea: laziocrea@legalmail.it
- Per l'Appaltatore: _____@_____.

22.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.



22.3. Anche le comunicazioni alla Committente, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di PEC.

22.4. La ricevuta di consegna della PEC e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

22.5. La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio avrà l'onere di darne comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R. o PEC; fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata alla controparte, resterà valido il domicilio indicato nel Contratto.

22.6. L'Appaltatore indica come soggetto _____, che lo rappresenterà nei confronti della Committente per ogni questione connessa all'Appalto affidato, il Sig. _____.

22.7. La Committente e i soggetti dalla stessa delegati, ricorrendone giustificati motivi, avranno diritto di esigere dall'Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del _____, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Appaltatore circa l'operato del _____

22.8. Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana.

ART. 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

23.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri subaffidatari, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.2. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

23.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell'Appalto e il relativo CUP.

23.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010.

23.5. L'Appaltatore riconosce al Committente la facoltà di risolvere in ogni momento il Contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare le



transazioni relative all'esecuzione dell'Appalto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

23.6. Con riferimento a tutti i subaffidamenti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/23 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Committente, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

23.7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [.....], Istituto: [.....] , Agenzia: [.....], IBAN: [.....], Intestatario del conto: [.....]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [.....], Codice fiscale: [.....], Data di nascita: [.....], Luogo di nascita: [.....], Residenza: [.....], Indirizzo: [.....]

Art. 24

RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

24.1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'Appaltatore anche in esecuzione della prestazione affidata sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

24.2. L'Appaltatore nonché il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalsesse nello svolgimento della propria attività, ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e negli anni successivi alla cessazione dello stesso. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

24.3. In particolare, l'Appaltatore si impegna:

- i. a non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza il permesso scritto della stessa, ad eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del Contratto;



- ii. non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza permesso scritto;
- iii. proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente con massima diligenza ed attenzione nel rispetto del livello di riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa;
- iv. rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle norme attuative.

24.5. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti (inclusi i collaboratori di questi ultimi) e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

24.6. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto d'Appalto e per gli anni successivi, fintantoché le informazioni delle quali si è venuti a conoscenza non divengano di dominio pubblico.

24.7. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie e i dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall'inadempimento dell'Appaltatore o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto dalla Committente o da qualsivoglia provvedimento di legge o regolamento amministrativo.

24.8. Sarà facoltà della Committente verificare il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, la cui violazione, da parte sia dell'Appaltatore che del suo personale, comporterà l'automatica risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

Art. 25

BREVETTI E KNOW HOW

25.1. L'eventuale utilizzo da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dell'Appalto, di brevetti e soluzioni tecniche innovative o, comunque, di tecnologie e metodologie costituenti un suo know how aziendale non darà diritto all'Appaltatore stesso ad alcun compenso aggiuntivo, dovendosi tale utilizzo considerare remunerato con il corrispettivo.

25.2. Viene, altresì, espressamente riconosciuta al Committente la facoltà di avvalersi dei predetti brevetti, soluzioni tecniche e know how anche in relazione ad eventuali varianti e/o attività non previste che venissero concordate con l'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto.

25.3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

25.4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziarie e legali.



25.5. Nell'ipotesi di un'azione giudiziaria esperita nei suoi confronti per le violazioni di cui al comma precedente, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Art. 26

PRIVACY

26.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

26.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

26.3. Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di Contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

Art. 27

RISERVE

27.1. L'Appaltatore ha la possibilità di manifestare il proprio circostanziato disaccordo in merito alla conduzione dell'Appalto, alle disposizioni impartitegli ed alla contabilità delle opere unicamente mediante puntuali e dettagliate riserve contenenti, in modo chiaro e specifico, la quantificazione delle eventuali somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute e le motivate ed analitiche ragioni di ciascuna pretesa come meglio disciplinato dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, da considerarsi qui integralmente ritrascritto.

27.2. Le riserve devono essere formalizzate ed immediatamente esplicitate a pena di decadenza in calce al primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e, in ogni caso, via PEC o lettera raccomandata a/r al momento dell'emissione della fattura relativa a ciascun pagamento.



27.3. Le riserve non espressamente confermate via PEC al momento del successivo pagamento, in sede di conto finale o in sede di collaudo si intendono abbandonate.

27.4. L'Appaltatore è, in ogni caso, tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Responsabile Unico del Progetto e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto senza poter interrompere, sospendere o ritardare l'esecuzione dell'Appalto quale che sia la riserva che lo stesso abbia iscritto.

Art. 28

CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE SOCIETARIE

28.1. Salve le ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il Contratto non può essere ceduto da parte dell'Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata.

28.2. La Committente può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi.

28.3. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

28.4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni societarie nonché le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal momento della modifica.

28.5. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicarle il fatto e non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'Appalto.

28.6. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove il soggetto risultante dall'operazione societaria non posseda i requisiti necessari per l'esecuzione dell'Appalto o, in ogni caso, non venga reputato, ad insindacabile giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione dell'Appalto.



Art. 29

TRASPARENZA

29.1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o attività simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla legge e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa applicabile.

29.2. Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse conforme al vero, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà della Committente di incamerare la cauzione prestata.

Art. 30

ANTIMAFIA

30.1. Ferma la verifica svolta prima della stipula del contratto e i controlli antimafia sull'Appaltatore, il Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull'Appaltatore o sui subaffidatari dello stesso.

30.2. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia. A tal fine si impegna, tra l'altro, a:

- inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e queste abbiano dato esito positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza.



- comunicare di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria.
- fornire al Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari, che l'Appaltatore si impegna a reperire, con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D.Lgs. 159/11 ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dal Committente.

30.3. L'Appaltatore presta inoltre il proprio consenso, anche ai fini del D.Lgs. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti autorità per le verifiche in materia antimafia, provvedendo ad informare tutti gli eventuali subaffidatari della predetta trasmissione di dati alle competenti autorità in materia di prevenzione antimafia.

30.4. Il Committente si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

30.5. L'Appaltatore, con la stipula del Contratto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 31

NORME APPLICABILI

30.1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare, assumendosi ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente all'esecuzione del Contratto:

- le norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 36/2023;
- le disposizioni del codice civile e lo statuto del Committente, in quanto applicabili;
- le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione infortuni sul lavoro;
- le norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché alla formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità e dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività oggetto di Appalto;
- la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro con particolare riferimento al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;
- tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale e tutte le norme, prescrizioni e raccomandazioni di pubblici Enti, Organismi e Autorità applicabili



all'esecuzione del Contratto;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001, impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subaffidare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto Decreto, nonché ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato.

30.2. Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, si applica la normativa sopra richiamata, per quanto compatibile.

30.3. Ogni qualvolta nel Capitolato, Contratto e nei loro allegati si rinvia ad un provvedimento legislativo o regolamentare, il riferimento deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e integrazioni.

ART. 32

SPESE

32.1. Fermo quanto esposto nel presente documento, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese di pubblicazione della gara;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dell'Appalto;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

32.2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto.

32.3. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA): l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Contratto si intendono IVA esclusa.



ART. 33

FORO COMPETENTE

33.1 Qualsiasi controversia o contestazione non consentirà all'Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

33.2. Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 211 e 212 del D.Lgs. 36/2023, ogni controversia nascente dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto d'Appalto, che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma anche in caso di continenza e/o di connessione di cause ed in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

33.3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 34

NORME FINALI

34.1. Qualunque modifica al Capitolato o al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

34.2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Capitolato o del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

34.3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente, ovvero ogni forma di tolleranza non costituiscono, in nessun caso, una rinuncia della medesima Committente ai diritti ad essa spettanti, che la stessa si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

34.4. Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al Capitolato o al Contratto, le Parti si impegnano, sin d'ora, ad emendare lo stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.

Si allega al presente Contratto: Offerta Tecnica, Capitolato.

Roma, _____

L'Appaltatore

La Committente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 1 – Premesse e interpretazione; Art. 2 – Oggetto e Condizioni del contratto; 3 - Importo complessivo dell'appalto; Art. 4 – Durata del contratto e sospensioni; Art. 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni; Art. 6 – Obblighi dell'Appaltatore; Art. 7 -



Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 9 – Assicurazioni; Art. 10 - Inadempienze e Penalità; Art. 12 – Varianti; Art. 13 – Subappalto; Art. 14 – Controlli in corso di appalto; Art. 16 – Recesso; Art. 17 – Risoluzione del contratto; Art. 20 – Sicurezza su lavoro; Art. 21 – Tutela del personale; Art. 25 – Brevetti e know how; Art. 27 - Riserve; Art. 28 – Cessione del contratto e modifiche societarie; Art. 32 - Spese; Art. 33 - Foro competente; Art. 34 - Norme finali.